

MPOSTE SUL GAS
2020
€/m³ e aliquota percentuale per l'IVA

TRIBUTI	Usi civili				Usi industriali		Sostitutiva			
	Fascia di consumo annuo				Fascia di consumo annuo		Fascia di consumo annuo			
	fino a 120 m ³	da 120 a 480 m ³	da 480 a 1.560 m ³	oltre 1.560 m ³	fino a 1.200.000 m ³	oltre 1.200.000 m ³	fino a 120 m ³	da 120 a 480 m ³	da 480 a 1.560 m ³	oltre 1.560 m ³
ACCISA										
Normale	0,0440000	0,1750000	0,1700000	0,1860000	0,0124980	0,0074988				
Territori ex-Cassa del Mezzogiorno ^(A)	0,0380000	0,1350000	0,1200000	0,1500000	0,0124980	0,0074988				
ADDIZIONALE REGIONALE^B										
Piemonte	0,0220000	0,0258000	0,0258000	0,0258000	0,0062490	0,0052000				
Veneto	0,0077470	0,0232410	0,0258230	0,0309870	0,0062490	0,0051650	0,0077470	0,0232410	0,0258230	0,0309870
Liguria										
- zone climatiche C e D	0,0220000	0,0258000	0,0258000	0,0258000	0,0062490	0,0052000				
- zona climatica E	0,0155000	0,0155000	0,0155000	0,0155000	0,0062490	0,0052000				
- zona climatica F	0,0103000	0,0103000	0,0103000	0,0103000	0,0062490	0,0052000				
Emilia Romagna	0,0220000	0,0309874	0,0309874	0,0309874	0,0062490	0,0051646				
Toscana	0,0220000	0,0309870	0,0309870	0,0309870	0,0060000	0,0052000	0,0260000	0,0260000	0,0260000	0,0260000
Umbria	0,0051650	0,0051650	0,0051650	0,0051650	0,0051650	0,0051650				
Marche	0,0155000	0,0181000	0,0207000	0,0258000	0,0062490	0,0052000	0,0155000	0,0181000	0,0207000	0,0258000
Lazio										
- territori ex Cassa del Mezzogiorno ^(A)	0,0190000	0,0309900	0,0309900	0,0309900	0,0062490	0,0051600	0,0309900	0,0309900	0,0309900	0,0309900
- altre zone	0,0220000	0,0309900	0,0309900	0,0309900	0,0062490	0,0051600	0,0309900	0,0309900	0,0309900	0,0309900
Abruzzo										
- zone climatiche E e F	0,0103300	0,0103300	0,0103300	0,0103300	0,0062490	0,0051600	0,0103300	0,0103300	0,0103300	0,0103300
- altre zone	0,0190000	0,0232410	0,0258230	0,0258230	0,0062490	0,0051600	0,0190000	0,0232410	0,0258230	0,0258230
Molise	0,0190000	0,0309870	0,0309870	0,0309870	0,0062000	0,0052000	0,0309870	0,0309870	0,0309870	0,0309870
Campania	0,0190000	0,0310000	0,0310000	0,0310000	0,0062490	0,0052000	0,0310000	0,0310000	0,0310000	0,0310000
Puglia	0,0190000	0,0309800	0,0309800	0,0309800	0,0062490	0,0051646	0,0190000	0,0309800	0,0309800	0,0309800
Basilicata	0,0190000	0,0258228	0,0258228	0,0258228	0,0062490	0,0051650	0,0190000	0,0258228	0,0258228	0,0258228
Calabria	0,0190000	0,0258200	0,0258200	0,0309900	0,0062490	0,0051650	0,0190000	0,0258200	0,0258200	0,0309900
ALIQUOTA IVA (%)	10	10	22	22	10 ^(C)	10 ^(C)	22	22	22	22

A) Si tratta dei territori indicati all'art.1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

B) Le regioni a statuto speciale hanno posto l'addizionale regionale pari a 0; l'imposta non è più dovuta anche in Lombardia dal 2002 (L.R. 18/12/2001, n.27). L'addizionale regionale e l'imposta sostitutiva non si applicano inoltre ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle relative convenzioni o accordi (art. 17 TUA 504/95); impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise (art. 21 comma 13 TUA 504/95) .

C) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; **per le altre imprese l'aliquota sale al 22%**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIONALE

L'imposta sostitutiva è prevista solamente a carico delle utenze esenti da accisa sul gas naturale dall'art. 9 D.Lgs. 398/1990 e, successivamente dall'art. 10, comma 9, D.L. n. 8/1993 e dall'art. 8, L. n. 146/1998, che esclude inoltre l'imposta su:

produzione energia elettrica

usi di cantiere e operazioni di campo per coltivazione idrocarburi.

L'art. 1, comma 180, L. 244/2007 ha previsto che sul gas naturale impiegato dalle Forze Armate come combustibile per riscaldamento non si applica l'addizionale regionale, né l'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva all'addizionale regionale sul gas naturale trova applicazione solo in caso di espressa adozione da parte di ciascuna Regione.

Il riferimento normativo è dato dall'art. 10, comma 9, D.L. n. 8/1993, secondo cui l'imposta sostitutiva "sarà determinata da ciascuna Regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo".

Come già anticipato, l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva è molto ristretto, visto che si applica solo per i pochi casi di esenzione dall'accisa sul gas naturale previsti dalla Tabella A allegata al TUA.

Cella: H13

Commento: Dematteis Mauro:

Estratto dal sito: " Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l'ammontare, l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta"

Cella: H16

Commento: Dematteis Mauro:

Dott. Boracchia (010 5484642) per telefono comunicato che non è mai stata deliberata la sostitutiva

Cella: H17

Commento: Dematteis Mauro:

Dott. Boracchia (010 5484642) per telefono comunicato che non è mai stata deliberata la sostitutiva

Cella: H18

Commento: Dematteis Mauro:

Dott. Boracchia (010 5484642) per telefono comunicato che non è mai stata deliberata la sostitutiva

Cella: H19

Commento: Dematteis Mauro:

Estratto dal sito: " Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l'ammontare, l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta"

Cella: H21

Commento: Dematteis Mauro:

Estratto dal sito: " Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l'ammontare, l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta"